Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Lunedì, 6 febbraio 1933 - ANNO XI — Numero 30

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1927.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le Società « Florio », « S. Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le convenzioni stipulate con le Società « Florio », « S. Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1928.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripcovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripcovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1929.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva la convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite « Lloyd Triestino », « Marittima Italiana » e « Sitmar ») per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva la convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite « Lloyd Triestino », « Marittima Italiana » e « Sitmar ») per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1930.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1931.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestar garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1932.

Emissione di un francobollo da centesimi 75 di posta aerea per la Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 luglio 1930, n. 1225, che autorizza l'emissione di francobolli speciali di posta aerea nelle Colonie dell'Africa settentrionale;
Ritenuto che per le recenti modificazioni alle sopratasse di posta aerea per l'estero, in applicazione al R. decreto 272 del 3 marzo decorso, si rende necessaria anche per la Tripolitania l'emissione di un francobollo da centesimi 75 di posta aerea;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'emissione di un francobollo da centesimi 75 per la francatura di corrispondenze per via aerea, impostate negli uffici della Tripolitania e dirette ovunque. Per tale valore che avrà la colorazione in azzurro sarà usato lo stesso bozzetto degli attuali francobolli da centesimi 50, 60, 80 di posta aerea per la Tripolitania, cioè quello dell'aeroplano che sorvola le rovine di Leptis Magna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1933 Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 125 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. 14.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 marzo 1932, n. 290; 24 marzo 1932, n. 316; 19 maggio 1932, nn. 561 e 566; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di L. 800.000 per l'acquisto in Enna di un fabbricato da adibire a sede dell'Intendenza di finanza di quella città.

Detta somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in ragione di L. 160.000 annue, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1932-33 al 1936-37.

Art. 5.

Il limite di L. 500.000, stabilito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, quale importo degli ordini di accreditamento, da emettersi dall'Amministrazione finanziaria, per il pagamento delle spese riguardanti restituzione d'imposte o tasse, indebitamente percette, e restituzione di diritti su prodotti che si esportano, è elevato a L. 1.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 31. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33.

In aumento:

Cap. n. 211-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi di enti ed istituti per il completamento delle opere di assetto edilizio e per l'arredamento della Regia università di Roma. (Articoli 1 e 2 della convenzione approvata con la legge 5 giugno 1932, n. 607 - 1ª delle dieci rate)	L.	1.400.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 37 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 61 — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi (M.V.S.N.)	»	50.000
Cap. n. 63 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici. Spese per la corrispondenza, ecc. (M.V.S.N.)	»	400.000
Cap. n. 78 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Corte dei conti)	»	264.000
Cap. n. 264 — Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria in dipendenza della garanzia assunta, ecc.	»	6.460.000

Cap. 301-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per l'acquisto di un fabbricato da adibire a sede dell'Intendenza di finanza di Enna (prima delle cinque rate) . . . . L. 160.000
Cap. n. 302-*quater* (di nuova istituzione) — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali ineseguibili arretrate . . » 1.200.000

Totale degli aumenti . . . . L. 8.884.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 11 — Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati, ecc. . . . L. 700.000
Cap. n. 64 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiale, ecc. (M.V.S.N.) » 450.000
Cap. n. 156 — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale e sussidiario dei valori bollati ecc . . . . » 100.000
Cap. n. 164 — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 221 — Indennità agli impiegati ed agenti doganali, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 252 — Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei tribunali arbitrali misti, ecc. » 200.000
Cap. n. 297 — Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra, ecc. . . . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 1.700.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 16 — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 121.000
Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 50 — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico . . . . » 650.000

Totale degli aumenti . . L. 1.271.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Indennità di tramutamento, di missione e rimborso spese di viaggio, ecc. . . . . L. 30.000
Cap. n. 17 — Spese politiche segrete . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 80.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Spese politiche per le colonie, ecc. . L. 80.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 129 — Spese per fitto di locali, di ufficio e di cancelleria, ecc. (Antichità e belle arti) . . . L. 50.000
Cap. n. 141 — Contributi straordinari dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, ecc. . » 4.000.000
Cap. n. 158 (aggiunto in conto competenza) (modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . » 15.400

Totale degli aumenti . . . L. 4.065.400

b) *In diminuzione*:

Cap n. 42 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati, ecc. . . . . L. 80.000
Cap. n. 53 — Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media, ecc. . . . . . » 10.000
Cap. n. 54 — Borse di studio e posti gratuiti nei convitti, ecc. . . . . » 13.000
Cap. n. 69 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento al lavoro, ecc. . . . . . » 15.400
Cap. n. 72 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 76 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti, di Regie scuole commerciali, ecc. . . . . L. 25.000
Cap. n. 123 — Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, ecc. Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa di entrata . . . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 218.400

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale proprio ed a quello di altre Amministrazioni, ecc. . . . . L. 150.000
Cap. n. 29 (modificata la denominazione) — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi. Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . » 982.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.132.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile . . . . L. 50.000
Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 37 — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. . . . . . » 10.000
Cap. n. 39 — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . . . . . » 10.000
Cap. n. 44 — Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali, ecc. » 5.000
Cap. n. 48 — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 49 — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. . . . . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . L. 150.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 20 — Spese casuali . . . . . . L. 20.000
Cap. n. 71 — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . » 300.000
Cap. n. 81 — Edifici pubblici governativi (Italia Settentrionale) . . . . » 100.000
Cap. n. 94 — Edifici pubblici governativi (Italia Centrale) . . . . » 100.000
Cap. n. 146 — Opere igieniche ed acquedotti (annualità) (Italia Meridionale) . . . . . » 5.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.520.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . L. 20.000
Cap. n. 61 — Personale straordinario, avventizio, ecc. . . . . » 346.000
Cap. n. 74 — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, ecc. . . . . . . » 300.000
Cap. n. 148 — Spese per l'edilizia economica, ecc. » 5.000.000

Totale delle diminuzioni . . L. 5.666.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi, ecc. . . . . L. 10.000
Cap. n. 10 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 15.000
Cap. n. 15-*bis* — Spese per i servizi di copiatura » 10.000

Totale degli aumenti . . . L. 35.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . L. 212.500
Cap. n. 35 — Stipendi, paghe ed indennità agli ufficiali ecc. (Milizia portuaria) . . . . . . » 6.450
Cap. n. 65 — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica, ecc. . . . . . . » 140.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 358.950

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 10 — Spese casuali . . . . L. 100.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio, ecc. . . . . . » 5.440.400
Cap. n. 41 — Spese per trasporto di materiali per servizi ordinari, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 42 — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, ecc. . » 6.000
Cap. n. 60 — Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso ecc. per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali, ecc. » 50.600

Totale degli aumenti . . . L. 14.606.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . L. 8.300.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito ecc. . . . . » 7.060.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . . » 6.000
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc. . . . . » 300.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 15.666.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 44 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . . L. 13.000
Cap. n. 46 — Armamenti navali (competenze di bordo al personale, ecc.) . . . . » 6.000.000
Cap. n. 91 (aggiunto - in conto competenza) — Materiale idrografico per le nuove costruzioni navali » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 6.063.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 35 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . L. 432.000
Cap n 61 — Combustibili liquidi e solidi, ecc. . » 13.000
Cap. n. 65 — Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi, ecc. . . . » 6.050.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.495.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In diminuzione:

Cap. n. 39 — Viveri ed assegni di vitto . . . L. 504.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 8 — Manutenzione di locali e canoni di acqua . . . . L. 230.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 14 — Spese per le statistiche, ecc. . . L. 10.000
Cap. n. 21 — Esperienze agrarie, ecc. . . . . » 5.000
Cap n. 26 — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 27 — Spese per l'applicazione del R. decreto 12 agosto 1927, n 1754, e pel progresso dell'ovicoltura, ecc. . . . . » 6.000
Cap. n. 28 — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 30 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia . . . . . . L. 10.000
Cap. n. 31 — Spese per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali . . . . » 5.000
Cap. n. 40 — Spese diverse ecc. per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia . . . » 10.000
Cap. n. 51 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. (Milizia nazionale forestale) . . . » 8.000
Cap. n. 67 — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n 68 — Spese varie ecc. per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, ecc. . . . . » 14.000
Cap. n. 77 — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 79 — Concorso dello Stato ecc., nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 80 — Concorso dello Stato ecc., nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 81 — Concorso dello Stato ecc., nel tasso di interesse annuo sui mutui concessi ecc. intesi alla bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 93 — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc. (Milizia nazionale forestale) . . . . » 2.000
Cap. n. 99 — Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni, compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, ecc. » 95.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 260.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc. . . . . L. 40.000
Cap. n. 36 — Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi, ecc. . . . . » 1.000

Totale degli aumenti . . . L. 41.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 21 — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. . . . . L. 40.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *C.*

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1932-33.

1. — BILANCIO DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Rendite consolidate diverse . . . L. 20.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 25 — Fondo a disposizione . . . . L. 20.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 66-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo alla Società italiana per il progresso delle scienze, per la « Fondazione del primo decennale della Rivoluzione Fascista » . . . L. 3.000

In diminuzion

Cap. n. 66 — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radiotelegrafiche, ecc. . . . L. 3.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. 15.

Modifica degli articoli 16 e 20 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedimenti che consentano all'Opera nazionale per i combattenti la più sollecita occupazione ed utilizzazione dei terreni, da attribuirsi al patrimonio dell'Opera stessa, ai fini del piano di bonifica integrale dell'Agro pontino e territori limitrofi;

Veduto il regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di 15 giorni, stabilito dal quarto comma dell'articolo 16 del regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, per l'affissione all'albo pretorio comunale del sunto delle richieste dell'Opera nazionale per i combattenti dirette ad ottenere il trasferimento di immobili in sua proprietà, ai sensi del regolamento predetto, è ridotto a 10 giorni, quando la richiesta si riferisca ad immobili compresi nei territori del Governatorato di Roma e dei seguenti Comuni: Littoria - Cisterna di Roma - Nettuno - Anzio - Velletri - Genzano - Albano - Norma - Sermoneta - Sezze - Terracina - S. Felice Circeo - Sonnino - Priverno - Monte S. Biagio - Fondi.

Il termine di 45 giorni stabilito dal quinto comma del citato art. 16, per la notificazione di diritti reali sugli immobili, di cui l'Opera nazionale per i combattenti abbia chiesto l'accennato trasferimento, e per la presentazione delle opposizioni al trasferimento stesso, anche nei riguardi dell'indennità, è ridotto a 20 giorni, quando si tratti dei territori sopra indicati.

Art. 2.

Gli affitti e gli altri contratti coi quali sia attribuito il godimento parziale o totale degli immobili, compresi nella zona di cui al precedente articolo, si intendono sciolti di diritto alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale che ordina il trasferimento degli immobili medesimi in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Qualora la data predetta non coincida con la fine dell'anno agricolo in corso, ed ove sussista un effettivo danno, l'Opera corrisponderà agli affittuari od altri possessori attuali un indennizzo da stabilirsi, in mancanza di diretto accordo, con la procedura prescritta dagli articoli 18, 27, 28 e 29 del regolamento legislativo sopra citato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. 16.

Costruzione della strada di « Fantiscritti » in comune di Carrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di costruire, in comune di Carrara, attraverso la zona marmifera, la strada di « Fantiscritti »: e che detto comune non è in grado di provvedervi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 2.200.000 per la costruzione della strada di « Fantiscritti » attraverso la zona marmifera nel comune di Carrara.

La spesa sarà anticipata per intero dallo Stato, salvo rimborso da parte del comune di Carrara e della provincia di Massa Carrara, delle quote a loro carico, in ragione rispettivamente del quarto, in venti annualità senza interessi, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale l'opera sarà compiuta.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze provvederà alla iscrizione della somma di L. 2.200.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 33. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 gennaio 1933, n. 17.
11ª prelevazione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 23 gennaio 1933-XI, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTA'

Per contributo nelle spese di organizzazione della XVIII Conferenza internazionale parlamentare del commercio da tenersi in Roma nell'aprile del 1933 è da iscrivere, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio, apposito fondo di L. 200.000.

Altre assegnazioni di L. 500.000 e di L. 340.000 si rendono necessarie nel bilancio del Ministero degli affari esteri per provvedere, rispettivamente, alle ulteriori spese occorrenti per l'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni e per la partecipazione della Delegazione italiana alla Conferenza generale del disarmo in Ginevra.

Alle indicate assegnazioni, di carattere urgente e inderogabile, si provvede, in seguito a recente deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 sono disponibili lire 18.673.820;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-1933, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di lire un milione quarantamila (L. 1.040.000) da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 291-IV (di nuova istituzione) - Contributo nelle spese di organizzazione della XVIII Conferenza internazionale parlamentare del commercio, da tenersi in Roma nell'aprile 1933 . . . . L. 200.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 56 - Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni . . . . » 500.000

Cap. n. 77 (aggiunto - in conto competenza) - Spese per la partecipazione della Delegazione italiana alla Conferenza generale del disarmo in Ginevra . . . . » 340.000

Totale . . . L. 1.040.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1933, n. 18.
Provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del testo unico di leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con decreto Reale 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª);

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, relativo al riordinamento delle aliquote delle imposte dirette;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, portante sgravi tributari;

Visto il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Ritenute la necessità e l'urgenza del provvedimento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1933 l'aliquota dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile classificati in categoria C-2 dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, è fissata nella misura dell'8 per cento.

Art. 2.

Gli enti, le società e le altre persone che, a' sensi degli articoli 15, 16 e 17 del testo unico di leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con decreto Reale 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), sono tenuti a dichiarare gli stipendi, pensioni ed assegni (redditi di categoria C-2) corrisposti ai loro dipendenti e a pagare direttamente la relativa imposta salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta, sono obbligati ad esercitare tale rivalsa con decorrenza dal 1° gennaio 1933.

Ove consti che detto obbligo non sia adempiuto, l'imposta sarà nuovamente riscossa a nome del percipiente il reddito, ed all'ente, società o persona sarà applicata per la trasgressione una sovratassa pari al cinquanta per cento dell'ammontare di imposta non trattenuta.

Tale sovratassa non è condonabile se non per legge.

Art. 3.

Gli enti, società e persone indicati nel precedente articolo, oltre all'obbligo della consueta dichiarazione dei redditi di categoria C-2, a' sensi del primo ed ultimo comma dell'articolo 3 del testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1934, un elenco completo degli emolumenti di qualsiasi natura corrisposti nel precedente anno, assoggettati a ritenuta di rivalsa, colla indicazione nominativa dei percipienti.

In base a tale dichiarazione, o di propria iniziativa, l'ufficio delle imposte, eseguiti i relativi controlli, procede annualmente alla tassazione di conguaglio, provvedendo, se richiesto, agli eventuali sgravi, oppure alla iscrizione a ruolo del supplemento d'imposta, da versarsi in unica soluzione alla scadenza normale della prima rata bimestrale successiva alla pubblicazione del ruolo.

Art. 4.

Le infrazioni all'obbligo della denuncia di cui al precedente art. 3 sono punite, a' sensi del citato testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, con la sopratassa e l'ammenda stabilite dagli articoli 15 e 16 del testo stesso aumentate della metà, salve, se del caso, le più gravi sanzioni previste dal successivo art. 18.

Il mancato pagamento del conguaglio d'imposta, trattenuta sui redditi di categoria C-2, è immediatamente passibile delle sanzioni di cui agli articoli 25 a 31 del citato testo.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

In occasione della prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, nessun aumento di assegno spetta al percipiente quando gli emolumenti di cui questi gode risultino nel loro ammontare annuo complessivo non inferiori a L. 30.000.

Nei casi in cui gli emolumenti risultino nel loro ammontare complessivo inferiori alla cifra annua di L. 6000, l'ente, società o persona, che applichi per la prima volta la ritenuta di ricchezza mobile in conseguenza del presente decreto, è tenuto ad accordare al proprio dipendente un aumento della retribuzione pari a non meno dell'80 per cento dell'imposta trattenuta.

Quando gli emolumenti complessivi annui ammontano a cifre intermedie tra le L. 30.000 e le L. 6000, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, determinerà, con proprio decreto, quanta parte dell'onere tributario debba essere sostenuta dagli enti, società e persone di cui all'art. 2, sotto forma di aumento degli assegni nella prima applicazione del presente decreto, e quanta debba ricadere sullo stipendiato.

Art. 6.

Nella determinazione dell'ammontare annuo complessivo degli emolumenti, agli effetti del precedente articolo, deve tenersi conto anche delle partecipanze, cointeressenze, gettoni di presenza, premi od emolumenti del genere comunque e per qualsiasi ammontare pagati ad amministratori, sindaci, dirigenti e simili da enti, istituti, società ed aziende di qualsiasi natura.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 49. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Bruzzone Mario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 7041, in data 1° dicembre 1927-VI, col quale il sig. Bruzzone Mario venne nominato rappresentante del sig. Poggi Enrico, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Bruzzone Mario, come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Poggi è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Bruzzone Mario è confermato rappresentante del sig. Poggi Enrico, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(330)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1933.
Autorizzazione al « Credito Italiano » a trasferire nel comune di Bagheria una agenzia attualmente gestita in Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La S. A. « Credito Italiano », con sede in Milano, è autorizzata a trasferire nel comune di Bagheria (Palermo) la agenzia che attualmente gestisce in Palermo, in via Roma n. 489, la quale dovrà essere chiusa contemporaneamente al detto trasferimento.

Roma, addì 7 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: Jung.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

(292)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1933.
Conferma in carica del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Azienda elettrica municipale di Torino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto Ministeriale 15 luglio 1932 con cui il sig. ing. Tommaso Folia è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Azienda elettrica municipale di Torino per la durata di sei mesi;
Considerato che l'attuale situazione dell'Azienda predetta richiede una proroga della gestione straordinaria;
Veduti il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nonchè il R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674;

Decreta:

Il sig. ing. Tommaso Folia è confermato nella carica di commissario straordinario per l'amministrazione dell'Azienda elettrica municipale di Torino per il periodo dal 15 gennaio al 15 luglio corrente anno.
Il prefetto di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per l'interno*: Arpinati.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: Asquini.

(293)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Ghio Giacomo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione, in data 3 ottobre 1925, n. 354, della Camera di commercio di Genova, approvata con lettera del 16 novembre 1925, n. 5444 della Direzione generale del tesoro con la quale, fra gli altri, il sig. Ghio Giacomo venne nominato rappresentante del sig. Bianchi Quintino, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Ghio come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Bianchi è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Ghio Giacomo è confermato rappresentante del signor Bianchi Quintino, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(331)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1933.
Aggiunta della « difterite aviaria » all'elenco delle malattie infettive degli animali considerate nel regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;
Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;
Considerato che in questi ultimi tempi si sono verificate alcune manifestazioni infettive del pollame riferibili alla difterite aviaria;
Riconosciuta la necessità di rendere obbligatoria la denuncia di tale infezione;

Ordina:

Alle malattie infettive degli animali considerate nell'articolo 1 del citato regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, è aggiunta la difterite aviaria.
A questa infezione sono applicabili le misure sanitarie generali e speciali stabilite per il colera dei polli e per la peste aviaria.
S. E. il Governatore di Roma, S. E. l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, le LL. EE. i Prefetti del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 24 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(303)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Fabjan fu Vincenzo, nato a Tomadio il 1° novembre 1893 e residente a Tomadio, 100, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Fabjan nata Turk fu Giovanni, nata il 30 agosto 1902, moglie;
2. Paola di Carlo, nata l'8 gennaio 1929, figlia;
3. Francesca nata Skerl fu Michele, nata il 28 gennaio 1862, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8086)

N. 11419-32.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Fabjan fu Antonio, nato a Cobdil il 28 giugno 1866 e residente a Seppuglie, 5 è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Fabjan fu Lorenzo, nata l'11 marzo 1871, moglie;
2. Paola di Pietro, nata il 10 ottobre 1907, figlia;
3. Emma di Pietro, nata il 18 aprile 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8087)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 27.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 febbraio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.54
Inghilterra (Sterlina)	66.40
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	378 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	—
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.97
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.41
Olanda (Fiorino)	7.872
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.62
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.95
Id. 3,50 % (1902)	78.025
Id. 3 % lordo	56.925
Consolidato 5 %	86.075
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.675
Id. id. Id. 1940	101.275
Id. id. Id. 1941	101.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.475

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 9 gennaio 1933, riguardante il concorso per esami a 60 posti di alunno in prova nel ruolo del personale sussidiario degli uffici del Registro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1933, a pag. 43, all'art. 5, n. 1 - secondo comma - dove è detto: « è per gli ex combattenti decorati al valor militare a 30 anni » deve invece leggersi: « e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 39 anni ».

(361)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 7 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante disposizioni a favore del personale ex combattente delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 26 giugno 1927, n. 1570, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3045, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, che istituisce i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili alla dipendenza del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X, con cui vengono stabilite norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI, recante l'autorizzazione a bandire concorsi, durante l'anno 1933-XI, per ammissioni ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, relativo ai limiti massimi degli assegni mensili da corrispondere agli impiegati in prova presso le amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da L. 5 scritta e sottoscritta di propria mano, a questo Ministero - Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi rilasciati a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro. Sono altresì validi ai fini della ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, e di licenza del triennio preparatorio delle Scuole ed Istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) il diploma di licenza (in originale o in copia autentica) di cui all'articolo precedente;

b) atto di nascita comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto; tale limite è elevato a 35 anni per gli ex combattenti e a 39 per gli invalidi di guerra e della causa Nazionale, nonchè per i decorati al valor militare.

Inoltre, per coloro che, mediante presentazione di apposito certificato da rilasciarsi dalla competente autorità, provino di appartenere al Partito nazionale fascista da data anteriore a quella del 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è elevato del tempo corrispondente a quello durante il quale essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito stesso.

c) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito nazionale fascista, da cui risulti che l'aspirante è regolarmente iscritto al Partito medesimo o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti; nonchè la data di prima iscrizione;

f) certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra, o minorati per la causa Nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

h) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa Nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi sono domiciliati o hanno la loro abituale residenza;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio;

k) fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando l'aspirante non sia provvisto di libretto ferroviario;

l) la quietanza del versamento della tassa di concorso di L. 25, effettuato presso un ufficio del Registro.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; il certificato di buona condotta dovrà essere legalizzato dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *h*) (1° comma); dovranno però esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di provenienza, avvertendo, inoltre, che gli ex combattenti e gli invalidi di guerra dovranno egualmente produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, contenenti le annotazioni delle benemerenze di guerra.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prestabilito oppure li invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Tuttavia, a coloro che risiedono nelle colonie italiane è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito di presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte e di una orale:

Le prove scritte avranno luogo in Roma e si svolgeranno in due giorni successivi a cominciare dal 12 maggio 1933-XI.
La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere a ciascuno degli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:
Un direttore capo divisione amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie, automobili - presidente.
Un ispettore principale tecnico di I o di II classe dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili - membro.
Un capo sezione amministrativo dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili membro.
Un funzionario di gruppo *A* o *B*, di grado non inferiore al IX, dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - segretario.

Art. 9.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili e con la osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 2 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.
L'amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.
Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilito dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.
Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termini della legge 6 gennaio 1931, n. 18, nella quale è stato convertito il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:
a) prove scritte:
1° Componimento italiano;
2° Soluzione di un problema di aritmetica elementare.
Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.
b) prova orale:
1° Diritti e doveri dell'impiegato;
2° Nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione delle comunicazioni, con particolare riguardo all'ordinamento dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili. Nozioni sulla tenuta degli archivi e nozioni di statistica;
3° Elementi di storia dell'Italia dal 1815 ai giorni nostri;
4° Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia;
c) prova pratica di dattilografia.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(359)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a due posti di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante disposizioni a favore del personale ex combattente delle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Visto il R. decreto 26 giugno 1927, n. 1570, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3045, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, che istituisce i ruoli organici dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili alla dipendenza del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X, con cui vengono stabilite norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI, recante l'autorizzazione a bandire i concorsi durante l'anno 1933-XI per ammissioni ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, relativo ai limiti massimi degli assegni mensili da corrispondere agli impiegati in prova presso le amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie, ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da L. 5, scritta e sottoscritta di propria mano, a questo Ministero - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:
a) certificato di studi ovvero altro documento comprovante che l'aspirante sa leggere e scrivere;
b) atto di nascita comprovante che l'aspirante ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto; tale limite è elevato a 35 anni per gli ex combattenti e a 39 anni per gli invalidi di guerra e della causa nazionale, nonchè i decorati al valor militare.
Inoltre, per coloro che, mediante presentazione di apposito certificato da rilasciarsi dalla competente autorità, provino di appartenere al Partito nazionale fascista da data anteriore a quella del 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è elevato del tempo corrispondente a quello durante il quale essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito fascista;
c) certificato del podestà del Comune d'origine, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
e) certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito nazionale fascista da cui risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al Partito medesimo o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data di prima iscrizione;

f) certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

h) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi sono domiciliati o hanno la loro abituale residenza;

i) l'aspirante che sia figlio di impiegato dello Stato dovrà documentare tale qualifica del padre con certificato dell'Amministrazione presso la quale il padre presta o ha prestato servizio;

k) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio;

l) fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando l'aspirante non sia provvisto di libretto ferroviario;

m) la quietanza del versamento della tassa di concorso di L. 25, effettuato presso un ufficio del Registro.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; il certificato di buona condotta dovrà essere legalizzato dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i cerificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati subalterni di ruolo, in servizio attivo di una amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *h*) (1° comma); dovranno però esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, avvertendo, inoltre, che gli ex combattenti e gli invalidi di guerra dovranno egualmente produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, contenenti le annotazioni delle benemerenze di guerra.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prestabilito oppure li invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Tuttavia a coloro che risiedono nelle Colonie italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano non oltre i venti giorni successivi alla scadenza dell'anzidetto termine.

Art. 5.

È in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica di esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e costituita da:

Un capo divisione amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, presidente.

Due funzionari di gruppo *A* o *B* di grado non inferiore al IX dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dei quali uno espleterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 2 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024.

Art. 8.

I concorrenti che risultino idonei in eccedenza al numero dei posti prestabiliti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendessero disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termini della legge 6 gennaio 1931, n. 18, nella quale è stato convertito il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO

(360)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 2 posti di allievo ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di architetto, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio personale e affari generali) n. pag. 410/24/20497 in data 16 gennaio 1933-XI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 2 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di architetto.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Avviso-programma di concorso.

È aperto un concorso per esami e per titoli, fra abilitati all'esercizio della professione di architetto, a 2 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 3 aprile 1933-XI, alla Direzione delle ferrovie dello Stato (servizio personale e affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunalo o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni cinque; per coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato - rilasciato dal segretario federale dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente - attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale - o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale - del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di architetto (diploma di laurea per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102);

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (3 aprile 1933-XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *d*) inclusa e da *f*) a *i*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4. — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 26, 27 e 28 aprile 1933.

5. — La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

da un consigliere d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, o da un funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da due funzionari delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante od in quello di altri Istituti o laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6. — La commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7. — Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra di loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione delle tavole e dei manuali che saranno permessi dalla commissione.

8. — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9. — Gli esami verteranno principalmente sulle seguenti materie:

a) composizione architettonica;

b) scienza delle costruzioni e tecnica delle costruzioni civili;

c) arredamento e decorazione interna;

d) mineralogia e geologia applicate ai materiali da costruzione.

e) igiene nei fabbricati civili.

f) impianti di illuminazione, di riscaldamento, di ventilazione, di elevatori, di posta pneumatica, di telefoni ed altri impianti speciali e nozioni relative alle calcolazioni inerenti;

g) storia dell'arte e stili dell'architettura;

h) nozioni di estimo e di espropriazioni;

i) nozioni di topografia, costruzioni stradali ed edilizia cittadina;

l) legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

m) leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni);

n) nozioni sull'organizzazione del lavoro, sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie;

o) regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, e principali norme di igiene relative al servizio ferroviario;

p) nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema unico di composizione architettonica per tutti i concorrenti;

la seconda consisterà nello svolgimento di un progetto, a scelta di ciascun candidato, fra tre che saranno assegnati dalla Commissione esaminatrice. Il progetto dovrà essere formato di relazione, disegni e perizia di spesa.

10. — La prova facoltativa sulle lingue estere, consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11. — Per ciascuna prova scritta obbligatoria ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative

Per tale votazione la commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13. — I primi due della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi due della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di due.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (servizio personale e affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

LA DIREZIONE GENERALE.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato

Servizio personale e affari generali.

Roma.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933-XI, per il concorso a posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . .

Indirizzo preciso (3) . . . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare l'epoca da cui l'aspirante ha domicilio all'indirizzo segnato; nel caso vi si trovi da meno di due anni, indicherà anche l'indirizzo precedente.

(364)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 3 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (specializzati in ingegneria chimica) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410/24/20490 in data 16 gennaio 1933-XI;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 3 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (specializzati in ingegneria chimica).

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Avviso-programma di concorso.

È aperto un concorso per titoli e per esami, fra laureati in ingegneria industriale chimica, a 3 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1° Coloro che intendono presentarsi al concorso debbono far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 3 aprile 1933-XI, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate di Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultima, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare, debbono produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originali — o copie autenticate da un notaio e legalizzate dal presidente del Tribunale — del diploma di laurea e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (3 aprile 1933-XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) ad *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, deve specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, può determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato

2° Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13° del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda.

4° Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, la assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 17, 18, 19, 20 e 22 aprile 1933.

5° La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale, sarà costituita:

da un consigliere d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o da un funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

dal capo della sezione ferroviaria del R. istituto sperimentale o da un suo delegato di grado non inferiore al 3°;

da un funzionario delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante od in quello di altri Istituti o laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, possono essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6° La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le

norme per le prove pratiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore generale.

7° Ai concorrenti è vietato, durante le prove pratiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie, ad eccezione delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione.

8° Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9° Gli esami verteranno principalmente sulle seguenti materie:

a) Geologia mineraria con particolare riguardo ai minerali metallici;
b) Elettrometallurgia;
c) Metallurgia del ferro, del rame, dello zinco, dello stagno, dell'alluminio, del piombo;
d) Metallografia;
e) Fisico-chimica generale;
f) Chimica industriale;
g) Industrie metallurgiche ed impianti relativi;
h) Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
i) Nozioni sulla organizzazione del lavoro, sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso agli infortunati;
l) Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie e prove facoltative sulle lingue estere. Le prove obbligatorie saranno le seguenti:

a) Svolgimento di un tema scritto nelle materie suindicate;
b) Prova pratica di chimica analitica quantitativa;
c) Prova pratica di esame microscopico consistente nel riconoscimento dei difetti di uno dei seguenti prodotti: ghise, acciai comuni, acciai speciali, rame, bronzi, ottoni, metalli di antifrizione;
d) Prova orale vertente su tutte le materie suelencate.

10° La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° Per ciascuna prova pratica e per la prova scritta ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in essa almeno la metà dei punti disponibili.

12° La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito, nell'ordine che segue, il concorrente che sia invalido di guerra o per la causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra, o figlio d'invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in qualità di avventizio, o che sia ammogliato con prole, oppure il più anziano di età.

13° I primi 3 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

L'allievo ispettore in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 3 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria.

15° Nell'atto in cui l'allievo ispettore in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano riusciti idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

La Direzione generale.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato

Servizio personale e affari generali

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data . . . . per il concorso a posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo preciso (3). . . . .
Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato. Se vi si trova da meno di due anni, indicherà anche il domicilio precedente.

(363)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 36 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero pag. 410/24/20491 in data 16 gennaio 1933-XI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 36 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Avviso-programma di concorso.

È aperto un concorso per esami e per titoli, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), a 36 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Coloro che intendono presentarsi al concorso debbono far pervenire, non più tardi del 3 aprile 1933-XI alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione redatta e firmata su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui limiti massimi di età di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale — del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (diploma di laurea per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102);

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (3 aprile 1933-XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *c*) incluso e da *g*) a *l*) incluso può determinare l'esclusione dal concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo deve specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, può determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquistati nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda.

4. — Nonostante l'ammissione è la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 23, 24 e 25 aprile 1933-XI.

5. — La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

da un consigliere d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o da un funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da quattro funzionari delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, possono essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto

per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6. — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7. — Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei e tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie, ad eccezione delle tavole o manuali che saranno permessi dalla Commissione.

8. — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9. — Gli esami verteranno principalmente sulle seguenti materie:

a) Costruzioni di ponti, strade ordinarie e ferroviarie;
b) Costruzioni edilizie ed architettura;
c) Opere idrauliche;
d) Geologia e materiali da costruzione;
e) Macchine idrauliche e macchine termiche;
f) Elettrotecnica;
g) Nozioni sulle industrie metallurgiche e meccaniche e sugli impianti industriali;
h) Nozioni sul materiale fisso e rotabile delle strade ferrate;
i) Nozioni sulla trazione elettrica (1. impianti generatori; 2. impianti di linee; 3. elettromotori);
k) Nozioni sulla organizzazione tecnica di un'azienda ferroviaria;
l) Legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
m) Leggi costitutive ed ordinamento dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato (legge 7 luglio 1907, n. 429 e successive modificazioni);
n) Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie;
o) Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, e principali norme di igiene relative al servizio ferroviario;
p) Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

10. — Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema unico per tutti i concorrenti.

Per la seconda prova verranno assegnati tre temi e ciascun candidato dovrà svolgerne uno a sua scelta.

Per lo svolgimento di ogni tema saranno assegnate 8 ore.

La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria scritta, ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la commissione disporrà complessivamente di:

20 punti per i titoli;

3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o per la causa nazionale, o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, o che sia ammogliato con prole, oppure il più anziano di età.

13. — I primi 36 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati Allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo di lire 13.600, oltre il supplemento di servizio attivo annuo lordo di L. 2200 a sensi dell'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 36 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 36.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti e che saranno emanati dall'amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato, e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che saranno dichiarati idonei, anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvedera pel rimborso dell'importo.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

LA DIREZIONE GENERALE.

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato

Servizio personale e affari generali

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933 - Anno XI per il concorso a posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo preciso (3) . . . .
Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare l'epoca da cui l'aspirante ha domicilio all'indirizzo segnato; nel caso vi si trovi da meno di due anni, indicherà anche l'indirizzo precedente.

(362)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 8 posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante disposizioni a favore del personale ex-combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1921, n. 505, riguardante la limitazione di validità della laurea dottorale conseguita presso gli Istituti di istruzione superiore commerciale e l'Università Bocconi di Milano;

Visto il R. decreto 26 giugno 1927, n. 1570, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3045, concernente il passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, che istituisce i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili alla dipendenza del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X, con cui vengono stabilite norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI, recante l'autorizzazione a bandire concorsi, per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno 1933-XI;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929 col quale sono stabiliti i limiti massimi degli assegni mensili da corrispondersi agli impiegati in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 8 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da L. 5, scritta e sottoscritta di propria mano, a questo Ministero - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, oppure in scienze politiche e sociali, conseguita a termini dell'art. 36 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, presso una Università o un Istituto superiore del Regno.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea (in originale o in copia autentica) indicato all'articolo precedente, nonchè gli attestati degli esami speciali sostenuti presso la Università, ed eventualmente la prova degli studi speciali compiuti e dei lavori pubblicati;

b) atto di nascita comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto; tale limite è elevato a 35 anni per gli ex combattenti e a 39 per gli invalidi di guerra e della causa nazionale, nonchè per i decorati al valor militare.

Inoltre, per coloro che, mediante presentazione di apposito certificato da rilasciarsi dalla competente autorità, provino di appartenere al Partito nazionale fascista da data anteriore a quella del 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è elevato del tempo corrispondente a quello durante il quale essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito fascista;

c) certificato del podestà del Comune d'origine, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito nazionale fascista da cui risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al Partito nazionale fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari, nonchè la data di prima iscrizione;

f) certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

h) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune nel quale essi sono domiciliati od hanno la loro abituale residenza;

i) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio;

k) fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando l'aspirante non sia provvisto di libretto ferroviario;

l) la quietanza del versamento della tassa di concorso di L. 50, effettuata presso un ufficio del registro.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; il certificato di buona condotta dovrà essere legalizzato dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *h*) (1º comma); dovranno però esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, avvertendo inoltre che gli ex combattenti e gli invalidi di guerra dovranno produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, contenenti le annotazioni delle benemerenze di guerra.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prestabilito oppure li invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Tuttavia, a coloro che risiedono nelle colonie italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito di presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di quattro prove scritte e di una orale.
Le prove scritte avranno luogo in Roma e si svolgeranno in quattro giorni successivi a cominciare dal giorno 15 maggio 1933-XI.
La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che verrà tempestivamente comunicato ad ognuno degli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:
Un consigliere di Stato, presidente;
Un consigliere della Corte dei conti, membro;
Un capo divisione amministrativo presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, membro;
Un referendario del Consiglio di Stato, membro;
Un consigliere o sostituto procuratore del Re presso la Corte di appello di Roma, membro;
Un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, segretario.

Art. 9.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 2 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n 1024

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.
L'amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.
Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.
Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 % a termini della legge 6 gennaio 1931, n. 18, nella quale è stato convertito il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:
Prove scritte:
1. Diritto amministrativo.
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
3. Economia politica.
4. Diritto costituzionale.
Forniranno argomento per gli esami orali, oltre le materie suindicate, anche le seguenti:
5. Diritto commerciale.
6. Diritto pubblico e privato internazionale.
7. Scienza delle finanze.
8. Diritto corporativo.
9. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato e nozioni di statistica.
10. Traduzione dal francese in italiano.
11. Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie che sono nelle attribuzioni dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ciano.

(358)

MINISTERO DELL' INTERNO

Concorso a 90 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo C).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690 e il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;
Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di P. S.;
Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;
Visto il decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo con cui il Ministero è autorizzato a bandire entro l'anno 1933-XI, un pubblico concorso per esame per l'assunzione di 90 alunni nella carriera d'ordine di P. S.;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami per l'ammissione di 90 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo *C*).

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, e cioè dell'ammissione al liceo classico o scientifico o al corso superiore degli istituti tecnici, di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quello degli istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o dell'ammissione agli istituti industriali, giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate alle Prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre successivamente e almeno 10 giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.
Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.
Non sono ammesse a concorrere le donne, a' sensi del n. 5 dell'art. 4 del R decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.
Il limite massimo di età è di 30 anni, ed è elevato, per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 35 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per

la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare, a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da L. 3 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui il concorrente ha il suo domicilio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte delle autorità giudiziarie competenti o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato e autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

Le prove di esame verseranno sulle seguenti materie:

1° Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno - Prerogative della Corona - Gran Consiglio del Fascismo - Capo del Governo - Parlamento - Diritti civili e politici dei cittadini;

2° Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno;

3° Nozioni sulla storia d'Italia dal 1814 ai giorni nostri;

4° Nozioni elementari di geografia d'Italia;

5° Legge sulla pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento);

6° Elementi di statistica;

7° Dattilografia.

Le prove scritte saranno due e verseranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma; le prove orali su tutto il programma stesso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La prova orale però non si intenderà superata se gli aspiranti non avranno dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, Bologna, Napoli e Messina nei giorni 28 e 29 aprile p. v. I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami predetti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024 sull'incremento demografico.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti od in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti per i quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. e conseguiranno la effettività nel grado di alunno d'ordine previo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile di L. 374, oltre l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia, nonchè le relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI

(357)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 3 posti di console di 1ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta, integrato con decreto Ministeriale 26 agosto 1929;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;

Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire tra i consoli di 2ª classe un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a posti di console di 1ª classe;

Determina:

Art. 1.

E' aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a tre posti di console di 1ª classe (grado 6°).

Art. 2.

Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro 20 giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.

I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5.

La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.

Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.

Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.

Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.

Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6.

Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(366)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 10 posti di primo segretario di legazione di 2ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;

Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire tra i consoli di 2ª classe un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a posti di primo segretario di legazione di 2ª classe;

Determina:

Art. 1.

E' aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a dieci posti di primo segretario di legazione di 2ª classe (grado 7°).

Art. 2.

Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro 20 giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.

I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5.

La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.

Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.

Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.

Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.

Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6.

Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(365)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.